



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Seconda Convocazione

N° 31 DEL 28/11/2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SMI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno lunedì ventotto del mese di novembre alle ore 18:30, nella Sede Municipale, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
ARCHETTI MARIO	CONSIGLIERE	==
TURLA PIERO	CONSIGLIERE	==
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
CENI DEBORAH	CONSIGLIERE	PRESENTE
MAZZUCHELLI SEVERINO	CONSIGLIERE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	PRESENTE
ZILIANI LORENZO	CONSIGLIERE	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE	==
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE	==

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fiorello Turla, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.31 IN DATA 28/11/2022

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SMI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Il Sindaco cede la parola alla Consigliera di Maggioranza Deborah Ceni, per l'illustrazione del punto in discussione all'Ordine del Giorno: dopo un inquadramento normativo generale, la stessa effettua una puntuale disamina delle partecipazioni dell'Ente e della posizione dell'Amministrazione Comunale rispetto a ciascuna di esse.

Non si rilevano richieste di chiarimento o altri interventi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO di quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Monte Isola, con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni;

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità detrazione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - a) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - b) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

APPURATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

EFFETTUATA la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Monte Isola, che risultano essere le seguenti (dati riferiti all'ultimo bilancio approvato):

SOCIETA'	CAP. SOCIALE EURO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE €	%
TUTELA AMB.LE DEL SEBINO SRL	100.000,00	2.982,00	1,19
COGEME SPA	4.216.000,00	365,80	0,009
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	1.616.298,00	2.909,33	0,18
VISIT LAKE ISEO	60.000,00	1.731,00	2,88
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO	2.324,06	193,67	8,33%

RILEVATO che per le società e organismi sopra indicati è stata effettuata attività di verifica riferita ai criteri per il mantenimento delle partecipazioni previsti dal citato D. Lgs. 175/2016, come risulta dalla documentazione agli atti;

CONSIDERATO che è intenzione del Comune di Monte Isola dismettere le partecipazioni comunali in Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa e in Cogeme spa, mantenendo per ora quella nella società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano Srl che l'ente dismetterà non appena concluso l'*iter* di fusione per incorporazione in altra società mediante accorpamento della TAS con la società

Acque Bresciane Spa ed Uniacque Spa, procedura attualmente *in itinere* come da comunicazione pervenuta il 11/11/2022 al prot.n. 6915 ;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'Organo di Revisione (verbale n.54 del 21.11.2022, acclarato al protocollo al n.7182 del 23.11.2022, allegato alla presente;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano, dal seguente esito:

Presenti e votanti: n.7

Favorevoli: n.6 (Maggioranza)

Astenuti n.1 (Minoranza – Ziliani Lorenzo)

Zero contrari

DELIBERA

- 1. DI DICHIARARE** la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** la revisione periodica delle partecipazioni di cui all'allegato piano, in esecuzione all'articolo 20 del D. lgs.n.175/2016 e smi, le cui risultanze sono riassunte nel seguente prospetto:

SOCIETA'	CAP. SOCIALE €	QUOTA DI PARTECIPAZIONE €	%
TUTELA AMB.LE DEL SEBINO SRL	100.000,00	2.982,00	1,19
COGEME SPA	4.216.000,00	365,80	0,009
SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	1.616.298,00	2.909,33	0,18
VISIT LAKE ISEO	60.000,00	1.731,00	2,88
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO	2.324,06	193,67	8,33%

- 3. DI STABILIRE** che è intenzione del Comune di Monte Isola dismettere le partecipazioni comunali in Sviluppo Turistico Lago d'Iseo spa e in Cogeme SpA, mantenendo per ora quella nella società Tutela Ambientale del Sebino Bresciano Srl, che l'ente dismetterà non appena concluso l'*iter* di fusione per incorporazione in altra società mediante accorpamento della TAS con la società Acque Bresciane Spa ed Uniacque Spa, procedura attualmente in corso come da comunicazione pervenuta il 11/11/2022 al prot.n. 6915;
- 4. DI COMUNICARE** l'esito della revisione di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.20 comma 3 del TUSP, demandando agli uffici comunali competenti tutti gli adempimenti conseguenti;

5. **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.=

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
Sindaco
Fiorello Turla

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mariateresa Porteri

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge